

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
“SOLIDARIETA' E SAPIENZA APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, una associazione di promozione sociale denominata: **“SOLIDARIETA' E SAPIENZA APS”**, operante senza fini di lucro.

La denominazione "Solidarietà e Sapienza APS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione che sarà integrata automaticamente con l'aggiunta dell'indicazione di Ente del Terzo Settore, divenendo pertanto: **"Solidarietà e Sapienza APS Ente del Terzo Settore"** o in forma abbreviata **"Solidarietà e Sapienza APS ETS"**.

Art.2 Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Ravenna.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata e opera nel territorio.

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e s.m.i. nonché attività culturali e di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente e in forma di impresa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, sociali, artistiche o ricreative incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n.223 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n.106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n.141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n.244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le sopra riportate attività corrispondono a quelle individuate all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 lettere d), e), f), g), h) i), j), k), l), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) e z).

In particolare, per la realizzazione degli scopi sociali e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- svolgere attività sociali e culturali sul territorio;
- organizzare attività sportive, ricreative, sociali, culturali e religiose;
- avvicinare le famiglie e diffondere il messaggio della pace e della giustizia, nell'ambito della più ampia finalità di integrazione sociale e culturale, tendente all'aggregazione dei soggetti componenti il tessuto sociale;
- svolgere attività di sostegno a persone in difficoltà per ragioni sociali, culturali, religiose, educative, sanitarie o per situazioni legati ad emergenze umanitarie e internazionale;
- svolgere attività di utilità sociale a favore dei cittadini e dei membri del tessuto sociale italiano (sia cittadini italiani che stranieri);
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
- organizzare corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria nonché di orientamento alla vita sociale;
- svolgere attività di mediazione culturale, sociale e linguistica;
- prestare assistenza nella gestione di pratiche presso la Pubblica Amministrazione;
- realizzare di progetti "pilota" nel campo sociale, agricolo, industriale, ambientale, economico, culturale e sportivo in Italia e ovunque ve ne sia possibilità;
- realizzare progetti nell'ambito dello sviluppo sostenibile;
- realizzare progetti di prima e seconda accoglienza, nonché dedicati a categorie svantaggiate o fragili come minori, minori stranieri non accompagnati e persone senza fissa dimora;
- realizzare programmi nazionali ed internazionali di alfabetizzazione e di educazione quali a titolo esemplificativo fondare asili, scuole e centri di formazione tecnica e professionale nonché realizzare progetti di vacanza studio scambio giovanile;
- creare centri di orientamento alla vita sociale, circoli ricreativi per cittadini migranti in età di pensione;
- realizzare programmi di educazione sanitaria e di prevenzione;
- realizzare gemellaggi tra regioni, province, comuni e località con regioni, province, comuni e località italiane, europee e internazionali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;
- collaborare con enti pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali, nel campo della formazione e dello sviluppo e progetti di rientro;
- organizzare gite, colonie di vacanze, attività ricreative per bambini e ragazzi a livello nazionale ed internazionale ed iniziative simili con bambini e ragazzi italiani e stranieri nello spirito di diffondere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli;
- realizzare iniziative rivolte alla difesa dell'ambiente e dell'ecosistema in collaborazione con gli enti pubblici nazionali e internazionali e le organizzazioni non governative impegnate in questo campo;
- svolgere attività di catering equo-solidale e multiculturale;
- acquistare e vendere beni destinati all'attività umanitaria, sociale, culturale e sportiva dell'associazione in Italia e nel resto del mondo;

- organizzare attività di editoria cartacea e digitale;
- realizzare progetti di affido omoculturale.

Tutte le attività sopra indicate saranno svolte nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e previo ottenimento delle necessarie licenze e/o autorizzazioni amministrative.

L'Associazione, nell'ambito delle attività sopra menzionate, può detenere e disporre a qualsiasi titolo di beni immobili e beni mobili utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

L'Associazione, per raggiungere gli scopi sociali, può svolgere tutte le attività menzionate in Italia e all'estero e può concordare tutte le sue attività con altre associazioni, istituzioni e organismi all'interno e all'esterno dell'Italia per svolgere le suddette attività e raggiungere i predetti obiettivi.

Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi da fondazioni pubbliche e private italiane, europee ed internazionali;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e mai con finalità di lucro;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Esercizi sociale e Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs n.117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo è messo a disposizione di tutti gli associati, insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne indica all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, è redatto in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6 - Utili di Gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge, sulla base di quanto previsto dall'art.8, comma 3, del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 7 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi dell'associazione stessa e di rispettare il suo statuto. Gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo n.117/2017 possono essere associati sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Sarà possibile dunque aderire all'Associazione assumendo uno dei seguenti *status*:

- socio fondatore: tutti coloro che hanno dato vita alla associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.
- socio individuale ordinario: persone fisiche italiane o straniere che condividono le finalità statutarie;
- socio collettivo ordinario: enti giuridici quali associazioni, fondazioni, istituti, enti universitari o di ricerca ed altri che condividano le finalità statutarie. I soci collettivi devono essere rappresentati da un proprio rappresentante, espressamente delegato;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione degli associati, deliberata dall'Organo di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione: la domanda deve essere presentata esclusivamente compilando l'apposito modulo predisposto dall'Associazione o riproducendone il contenuto.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia confermato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Essi hanno in particolare diritto a:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo, se in regola con il pagamento della quota associativa; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, a spese di chi ne faccia richiesta;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo settore;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 10 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari che prestano attività nella associazione sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti. Le riunioni dell'assemblea ordinarie e straordinarie potranno tenersi anche a mezzo di teleconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la trattazione di argomenti in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione. Nel caso di riunione in video conferenza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse soppresso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina l'organo di Controllo nei casi previsti dalla legge;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori ove istituito e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione hanno il dovere di astenersi.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), eletti dall'Assemblea degli associati, salvo i primi componenti nominati in sede di costituzione della associazione dai fondatori. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili per tre (3) mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente, salvo i primi componenti nominati in sede di costituzione della associazione dai fondatori;
- nomina un segretario per la verbalizzazione delle deliberazioni, ove non sia necessario l'intervento di un Notaio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette (7) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Le riunioni dell'organo amministrativo potranno tenersi anche a mezzo di teleconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la trattazione di argomenti in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione. Nel caso di riunione in video conferenza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse soppresso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Di regola è convocato ogni tre (3) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 14 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione ad eccezione della prima nomina effettuata dai fondatori al momento della costituzione dell'Associazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione, ad eccezione della prima nomina effettuata dai fondatori al momento della costituzione dell'associazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 15 - Organo di Controllo Revisione Legale

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua

redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2 del codice civile.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali (ove la redazione non sia affidata ad un Notaio) e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Inoltre, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Segretario, inoltre, svolge una funzione di supporto alle funzioni amministrative svolte dal Presidente ed ha il compito di verificare gli avvenuti pagamenti delle quote associative.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali d'incasso e di pagamento alle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dall'Assemblea degli associati, salvo la prima nomina che verrà effettuata nell'atto costitutivo.

Art. 17 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il

diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

Art. 18 - Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 19 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20 - incompatibilità e ineleggibilità

Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla legislazione in materia tempo per tempo vigente, l'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (quali a titolo esemplificativo la carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

In tale occasione il Consiglio Direttivo procederà a nominare uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività dell'ente secondo quanto sopra precisato e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) quando lo scopo dell'Associazione è divenuto impossibile;
- c) per volontà dell'Assemblea.

Art. 22 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

L'Associazione si impegna ad assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla propria attività, con particolare riferimento ai rendiconti

annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede della associazione, saranno messi a disposizione degli associati per la consultazione. Nel caso un associato ne richiedesse copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 23 - Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'assemblea può approvare dei regolamenti interni, diversi da quelli enunciati negli articoli precedenti, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.

Art. 24 – Clausole di raccordo fiscale ex articolo 148, comma 8 T.U.I.R.

Con effetto di prevalenza su qualsiasi altra previsione, la presente associazione si conforma alle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di Terzo Settore.

F.to: Soltani Hamza

F.to: Kadriu Elvir

F.to: Idrizi Ardjan

F.to: Hassan Jahedul Raju

F.to: Yacoubou Tanko Mustapha

F.to: Dagnoko Moustapha

F.to: Ajdinovski Sheat

F.to: Edoardo Capasso Notaio (impronta del sigillo)